



Comune di Tione di Trento

Piazza Cesare Battisti n. 1, 38079 Tione di Trento (Tn)

cod. fisc.: 00336020227 – p. i.v.a.: 01635650227

tel. 0465/343171 – fax 0465/343119 – e-mail segreteria@comunetioneditrento.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA DEL COMUNE DI TIONE DI TRENTO (TN) PER UN NUMERO MASSIMO DI 35 POSTI.

Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il giorno 08.06.2021

Pubblicato sul sito internet <http://www.comunetioneditrento.it> il giorno: 11.06.2021

Gara numero: 100607.

Codice CIG: 87784459F9

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 12 LUGLIO 2021 ore 12:30

1. PREMESSE

Il Comune di Tione di Trento si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema Piattaforma Mercurio (SAP-SRM);

*** per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI).**

*** essere registrati al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento**". L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link:

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/impres_e_professionisti/1065/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395 cliccando ENTRA e procedendo quindi a compilare il "nuovo modulo", richiedendo la registrazione "per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell'ambito dei beni o servizi". Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo.

Questa Amministrazione, Comune di Tione di Trento, giusta deliberazione della giunta comunale n. 109 del 18.05.2021 intende affidare "il servizio di gestione del nido di infanzia del Comune di Tione di Trento (TN), per un numero massimo di 35 posti".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016) e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. e della L.P. 23 marzo 2020, n. 2.

La struttura in cui è svolto il servizio è ubicata nel Comune di Tione di Trento in via Durone n. 22.

Il soggetto che svolge le funzioni di **Responsabile del procedimento** è il Segretario Generale dott. Diego Viviani (0465/343135).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Provvedimento a contrarre del Comune di Tione di Trento: deliberazione della giunta comunale n. 109 dd. 18/05/2021;
2. Disciplinare di gara e allegati:
 - 2.1) allegati A1 e A2 – fac-simile istanza di partecipazione;
 - 2.2) allegato B – il documento di gara unico europeo (DGUE) *da presentare per la partecipazione*;
 - 2.3) allegato C - la documentazione ulteriore da presentare da parte dell'aggiudicatario;
 - 2.4) allegato D – il modello di sottoscrizione della fideiussione;
 - 2.5) allegato E – modello dichiarazione ausiliaria;
3. DUVRI struttura;
4. Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica) con i relativi allegati:
 - allegato 1 – Oneri specifici del servizio di ristorazione e Piano alimentare;
 - allegato 2 – Istruzione al Responsabile del trattamento dati;
 - allegato 3 – Calcolo costo della manodopera;
5. Tabella A) elenco personale appaltatore uscente;
6. Planimetria della struttura destinata ad Asilo nido.

La documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti, una o più richieste di chiarimento **all'interno del sistema Mercurio SAP-SRM**, almeno **otto (8) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancato funzionamento del sistema le suddette richieste potranno essere inviate a mezzo pec all'indirizzo **segreteria@pec.comune.tione.tn.it**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **quattro (4) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Tione di Trento.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti.

NUMERO VERDE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Si informano le imprese che per avere informazioni e supporto all'utilizzo del sistema Mercurio è stato attivato un numero verde dedicato 800 22 80 40 (dalle 8.00 alle 17.00), e la mail cc.mercurio@ndigit.it

Per eventuali richieste oltre le 17.00 contattare il numero 0461-800786 che effettuerà la sola registrazione della chiamata.

Per chi chiama dall'estero il numero da digitare è lo 0461-800786.

Si precisa inoltre che al Gestore del Sistema non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno quarantotto ore (48 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 25 della Lp 2/2016 e all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC segreteria@pec.comune.tione.tn.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto.

La quantificazione dell'importo a base di gara è stata effettuata prevedendo una frequenza dell'Asilo nido tale da coprire tutti i posti disponibili. Non è garantita la totale copertura dei posti disponibili. In caso di copertura solo parziale dei posti, il corrispettivo da rispettare del gestore verrà ad essere inferiore e sarà corrisposto secondo le modalità di seguito specificate, in modo collegato al numero degli utenti ed alle tipologie di utenza (tempo pieno o part time).

1) Quota forfetaria di corrispettivo, costituente un minimo garantito soggetto a ribasso parificato alla presenza di 15 bambini a tempo pieno.	€ 185.000,00, di cui € 1.850,00 per oneri della sicurezza e quindi € 183.150,00 soggetti a ribasso importo compenso annuale per 11 mesi di servizio; nel caso i mesi di servizio attivati effettivamente - teoricamente 01.09.2021/31.07.2024 - siano inferiori a 11, il compenso forfetario sarà corrisposto rapportandolo ai mesi di effettivo servizio.
2) Quota mensile per ulteriori bambini iscritti: 2a) da 16 a 25 iscritti 2b) da 26 alla attuale capienza massima della struttura)	Ulteriori € 1.000,00 mensili per bambino, di cui € 10,00 per oneri della sicurezza e quindi € 990,00 soggetti a ribasso; Ulteriori € 900,00 mensili per bambino, di cui € 9,00 per oneri della sicurezza e quindi € 891,00 soggetti a ribasso; Specificato che la quota forfetaria è collegata a 15 bambini iscritti a tempo pieno, ove ve ne siano almeno 15 a tempo pieno, altrimenti viene proporzionalmente ridotto; nel caso il bambino sia iscritto part-time (solo mattino o solo pomeriggio) il compenso da corrispondere al soggetto gestore sarà pari ai 2/3 del compenso stabilito per ogni altro bambino secondo le fasce sopra delineate.

L'importo a base di gara ove tutti i posti (35) siano occupati a tempo pieno è stimato in annuali € 394.000,00 di cui € 3.940,00 per oneri della sicurezza e quindi in € 390.060,00 soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze si intende al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con le assegnazioni provinciali a valere sul fondo a sostegno di specifici servizi

comunali – servizi socio-educativi per la prima infanzia – di cui all'art. 6 bis l.p. 15.11.93 n. 36 e ss.mm., nonché dalle rette di frequenza deliberate dall'organo competente dell'amministrazione comunale e da risorse proprie del Comune.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 306.037,59.- annuali calcolati sulla base degli elementi risultanti dall'allegato 3) al capitolato speciale d'appalto "Costo della manodopera".

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale – parte amministrativa - è di **tre (3) anni educativi**, (si precisa che per anno educativo si intende il periodo intercorrente dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno) decorrenti dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2024.

Qualora necessario, al fine di assicurare il regolare avvio del servizio per il primo anno educativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto, ad aggiudicazione perfezionata, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione.

Nell'eventualità che la procedura di gara e/o il relativo contratto d'appalto non sia conclusa definitivamente entro il 01/09/2021 al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto potrà avere decorrenza dal 01/09/2022 al 31/07/2025.

Si precisa che l'Amministrazione si riserva di far cessare l'appalto al 30.4.2024 ove non venga rinnovato il contratto di locazione relativo alla struttura che ospita l'asilo nido (struttura non di proprietà comunale) e nel caso in cui non venga reperita un'adeguata struttura alternativa a cura del Comune. Nel caso venga reperita altra struttura il soggetto affidatario si obbliga a rendere ivi il servizio di Asilo nido, alle medesime condizioni e anche nel caso i posti siano inferiori al numero di 35.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due (2) anni educativi (24 mesi), per un importo pari ad Euro 780.120,00.-, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 7.880,00.-. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre (3) mesi prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 6 comma 1 della L.P. n. 2/2016, il valore massimo stimato dell'appalto (comprensivo degli oneri di sicurezza), è pari ad Euro 1.970.000,00.- al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, a valere per la durata massima stimata dell'appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione

di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi

dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata direttamente all'operatore economico.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) **Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando dei seguenti servizi:**

b1) "servizio di punta": il concorrente deve aver svolto negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, almeno un servizio di nido d'infanzia della durata di un anno educativo (per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi) rivolto ad almeno 30 bambini. Sono considerate le esperienze maturate nei servizi socio-educativi rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni. Non costituisce titolo per la partecipazione l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia;

b2) "servizi analoghi": il concorrente deve aver svolto per almeno 3 anni educativi **negli ultimi 5 anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara**, servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia **comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione pasti** per la prima infanzia) per un importo

non inferiore

complessivamente **a Euro 1.000.000,00.-**. Per anno educativo si intende il periodo di almeno 11 mesi continuativi; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero.

Ai fini del predetto requisito **b2) “servizi analoghi”** è ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia **disgiunta** dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno 3 anni educativi maturati negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

-Euro 800.000,00= per i servizi educativi;

-Euro 200.000,00= per i servizi di confezionamento e somministrazione pasti per la prima infanzia.

Ai fini dei predetti requisiti **b1) e b2)** sono considerate le esperienze maturate in servizi socio-educativi per la prima infanzia rivolti a bambini di età compresa fra 0 e 3 anni, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione di pasti. L'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di Imprese orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. b1)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 **lett. b2)** deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale (paragrafo 7.3) di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara dispone che si richieda per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento

(utilizzando, preferibilmente, il **modello allegato E**) o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare come indicato all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare

E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti indicati dal Capitolato speciale – parte amministrativa.

Non è ammesso il subappalto delle seguenti prestazioni, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre della Giunta comunale del Comune di Tione di Trento n. 109 del 18/5/2021 e precisamente le attività relative al **servizio educativo**, al **servizio di confezionamento e somministrazione pasti** e al **servizio di pulizia dei locali**.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, nè la presentazione di ulteriore documentazione.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo stimato e precisamente di importo pari ad **Euro 39.400,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in contanti o con bonifico effettuato presso il tesoriere comunale;

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o **da intermediari finanziari** che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito "affidamento del servizio gestione nido comunale di Tione di Trento" e del soggetto garantito "Comune di Tione di Trento (TN)" p.zza C. Battisti n. 1, P.iva 01635650227 e CF 00336020227";
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) - riportare l'autentica della sottoscrizione;
oppure
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato D del presente disciplinare).
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **centottanta** (180) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 93 per le microimprese, piccole e medie imprese è necessario che tale condizione sia attestata nella dichiarazione di cui al paragrafo 15.3.1 del presente Disciplinare.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a - **Euro 140,00.- CIG: 87784459F9**- secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 di data 18 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 9 ottobre 2020, nonché pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica, il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI" e nel presente disciplinare di gara,

entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 12 LUGLIO 2021

Entro il termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett b) del D.lgs 50/2016, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall'utilizzo del sistema.

La procedura di gara oggetto del presente disciplinare è individuata a sistema SAP-SRM con il numero indicato a pag. 1.

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti **devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.**

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 15 devono essere caricati a sistema come "Allegato amministrativo" .
--

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 16 devono essere caricati a sistema come "Allegato tecnico" .

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 17 devono essere caricati a sistema come "Allegato economico" .

Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante "Salvare lotto".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede

legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'“Allegato amministrativo” di cui al par. 15 del presente disciplinare si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti.

Si specifica che il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere caricate a sistema, firmate digitalmente, nella categoria “Allegato amministrativo”; l’“Allegato Amministrativo” contiene la domanda di partecipazione (punto 15.1), il DGUE (punto 15.2) e le dichiarazioni integrative (punto 15.3.1), nonché la documentazione a corredo (punto 15.3.2), in relazione alle diverse forme di partecipazione (punto 15.3.3).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo (da assolvere secondo quanto sotto specificato) è redatta, “preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato “Istanza di partecipazione A1 e A2” contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al

contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. E' altresì soggetta ad imposta di bollo nella misura forfettaria di Euro 16,00 l'eventuale fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria.

L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti:

1. applicando la marca da bollo sulla domanda stampata o sulla fideiussione bancaria, che dovrà poi essere scansionata, firmata digitalmente e caricata a sistema nella categoria "Allegato amministrativo";
2. riportando sulla domanda gli estremi della marca da bollo (giorno e ora di emissione e codice identificativo di 14 cifre) (si precisa che i modelli A1 e A2 sono già predisposti per l'indicazione dei dati richiesti);
3. bollo virtuale ex art. 15 del DPR 642/1972: la presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.

Ai fini della documentazione da produrre in gara, l'Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione,

classificandola nella categoria "Allegato amministrativo".

Saranno soggetti a regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, allegato a sistema.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale firmato digitalmente o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Ai sensi dell'art. 26 della LP 2/2016 NON E' richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Si ricorda che - come stabilito al paragrafo 9 del presente disciplinare - il subappalto non è ammesso per le prestazioni ivi indicate: l'eventuale indicazione nella presente parte del DGUE di prestazioni per le quali il subappalto non è ammesso non ha effetto alcuno e in sede di esecuzione non sarà autorizzato il subappalto delle prestazioni per le quali il subappalto non è ammesso a norma del paragrafo 9 del presente disciplinare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che:

- fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c), cbis), cter), c-quater), f-bis), fter) del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare;
- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante "in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici" deve considerarsi come non apposta;
- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al punto 15.3.1 n. 11 del presente Disciplinare.
- in relazione alla Sezione B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI della Parte III del DGUE, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 4 del Codice dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020, "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto

periodo. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4".

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: *(adeguare al caso di specie)*

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, una volta compilato, deve essere salvato, trasformato in pdf, sottoscritto digitalmente come sotto indicato e caricato a sistema:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. *(Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e al D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019)* dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e requisiti speciali previsti nel presente disciplinare di gara. Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/16, il concorrente è tenuto altresì a fornire le seguenti informazioni:

- a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito;
- b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina ed in quest'ultimo caso indicare:
 - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
 - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e

tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Tione di Trento (TN) e reperibile all'indirizzo: <http://www.comunetioneditrento/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

7. accetta la clausola sociale di cui all'articolo 32 co. 4 e seguenti della L.P. 2/2016 e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione:

a. ad assumere l'intero personale già impiegato nell'esecuzione del servizio, così come indicato nella tabella A) di cui ai documenti di gara (tabella A) elenco personale impiegato dall'appaltatore uscente)

oppure, in alternativa,

b. ad assumere parzialmente il medesimo personale in ragione delle innovazioni tecnologiche che intende utilizzare nell'esecuzione del contratto oppure della disponibilità di proprio personale dipendente che potrà essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività, impegnandosi altresì a fornire le relative giustificazioni in sede di verifica della congruità dell'offerta su richiesta del responsabile del procedimento;

8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9 indica i seguenti dati: domicilio fiscale _ _ _ _ _ ; codice fiscale — — — — —, partita IVA — — — — — ; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica — — — — — ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11. attesta di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016, di cui all'ultimo paragrafo del presente disciplinare.

12. (fino all'aggiornamento del DGUE al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019)

Per l'operatore economico che abbia presentato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del

sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (in seguito "L.F.") o sia stato ammesso a concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis L.F.:

fornisce, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e le documentazioni secondo quanto prescritto dall'art. 110 del Codice e dall'art. 186 bis L.F..

13. qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016:
- di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, da indicare espressamente;
 - di essere microimpresa, piccola o media impresa.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente carica a sistema, sottoscritti digitalmente:

1. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (oltre alla dichiarazione attestante i poteri del soggetto che ha sottoscritto la fideiussione, in caso di garanzia fideiussoria);
2. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC_i;
4. eventuale documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo oppure, se del caso, dichiarazione attestante di non essere soggetto all'imposta di bollo specificando il pertinente riferimento normativo.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di

rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO”

L' “Allegato Tecnico” contiene a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) una relazione tecnica dei servizi offerti da catalogare a Sistema come sottocategoria “PROGETTO TECNICO”;

La relazione di cui alla lettera a) contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi: Criterio 1: “Progetto pedagogico”, (sub-criteri da 1.1 a 1.7), Criterio 2: “Progetto educativo”, (sub-criteri da 2.1 a 2.10) e Criterio 3: “Aspetti organizzativo/gestionali” (sub-criteri da 3.1 a 3.7).

L'offerta tecnica dovrà consistere in una relazione, formato A4 verticale, articolata nei capitoli rubricati in modo corrispondente ai n. 25 elementi di valutazione sopra richiamati. La relazione nel suo complesso non dovrà superare le 30 facciate (15 fogli con massimo 50 righe). Le facciate eccedenti tale numero non saranno valutate dalla Commissione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Il file che compone l'offerta tecnica, una volta predisposto dal concorrente, dovrà essere convertito in formato pdf (secondo le istruzioni disponibili a Sistema SAP SRM), firmato digitalmente e caricato a Sistema come sottocategoria “PROGETTO TECNICO”.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore **a pena di esclusione**.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.P. n. 2/2020.

17. OFFERTA ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO ECONOMICO”

L' “Allegato Economico” contiene, a pena di esclusione, il documento di sintesi firmato digitalmente

derivante dall'offerta economica predisposta a sistema contenente i seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale offerto** sugli importi posti a base di gara di cui al punto 3) e cioè importo forfetario (fino a 15 bambini) annuale e importo mensile a bambino secondo le fasce da 16 a 25 e da 26 a 35. **Il ribasso percentuale offerto deve essere unico** e valido per ogni importo posto a base di gara. Non sono ammessi, a pena di esclusione, ribassi differenziati. Il ribasso è sull'importo al netto degli oneri della sicurezza. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo.
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 a pena di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

17.1 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E GENERAZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI

Entro il "Termine di presentazione dell'offerta", il concorrente dovrà inserire a Sistema, per il lotto di riferimento, la propria offerta economica espressa in Euro (IVA esclusa) nel rispetto delle sregole impostate a Sistema:

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 2/2020.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	85,00 punti
Offerta economica	15,00 punti
Totale	100,00 punti

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione tecnica.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

–

n°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNT ID MAX	PUNT IQ MAX	PUNT IT MAX
1	PROGETTO PEDAGOGICO (presentare, per ciascuno degli elementi indicati, i principi guida teorici)	25	1.1	Il modello pedagogico-educativo: finalità e obiettivi del servizio in risposta ai bisogni di crescita.	5	-	-
			1.2	Lo spazio al nido: criteri e motivazioni pedagogiche per l'organizzazione degli spazi interni ed esterni in relazione agli obiettivi educativi individuati.	3	-	-
			1.3	Il tempo al nido: criteri e motivazioni pedagogiche per la strutturazione dei diversi momenti della giornata educativa;	4	-	-
			1.4	Il sistema delle relazioni: criteri e motivazioni pedagogiche per la promozione dei vari livelli di relazione interna ed esterna al contesto educativo.	4	-	-
			1.5	Il processo di ambientamento dei bambini: significato pedagogico, in riferimento anche a modalità che favoriscano il coinvolgimento attivo delle famiglie.	3	-	-
			1.6	La famiglia: presupposti per l'alleanza educativa e per la promozione della partecipazione diretta della famiglia alla vita del nido.	3	-	-
			1.7	La comunità: l'idea di servizio nei collegamenti con il territorio e a livello interistituzionale per il perseguimento delle finalità educative.	3	-	-
2	PROGETTO EDUCATIVO (presentare, per ciascuno degli elementi indicati, le modalità operative di espletamento del servizio, in coerenza con quanto esposto nel progetto pedagogico) N.B.: saranno valutate negativamente trattazioni teoriche	35	2.1	L'organizzazione dei gruppi dei bambini e ruolo degli educatori di riferimento – i criteri metodologici di impostazione delle attività: esemplificazione operativa per fascia di età.	5	-	-
			2.2	L'organizzazione degli spazi per funzioni, tipologie e utilizzo di materiali in relazione alle diverse fasce di età: si chiede di sviluppare, esplicitando i criteri e le motivazioni delle scelte effettuate, una proposta relativa all'organizzazione della stanza di riferimento del gruppo "lattanti" ed una proposta relativa all'organizzazione di uno spazio laboratorio fruibile dai bambini delle diverse fasce d'età).	3	-	-
			2.3	L'organizzazione della giornata educativa: declinazione operativa dei tempi, attività e	3	-	-

	e/o generiche			routines comprensiva dell'organizzazione delle risorse educative.			
			2.4	L'ambientamento: modalità organizzativa proposta, azioni qualificanti, strumenti impiegati a supporto dell'ambientamento dei bambini e delle loro famiglie	3	-	-
			2.5	La continuità nido-famiglia: strategie di comunicazione e relazione nel quotidiano, piano di incontri previsti e relativi obiettivi.	3	-	-
			2.6	Progettazioni educative innovative per offrire ai bambini occasioni di crescita (ad esempio uso di nuovi materiali e predisposizione di laboratori particolari, iniziative sull'educazione alimentare).	3	-	-
			2.7	Approccio alle lingue in prima infanzia secondo il modello previsto dal Trentino trilingue (http://www.trilinguismo.provincia.tn.it/).	6	-	-
			2.8	La continuità con la scuola dell'infanzia: proposte operative e modalità organizzative.	3	-	-
			2.9	La presa in carico dei bambini con bisogni educativi speciali, comprensiva delle modalità di rapporti con i servizi territoriali.	4	-	-
			2.10	Per quanto riguarda il servizio educativo, modalità operative di interazione con i soggetti della rete territoriale.	2	-	-
3	ASPETTI ORGANIZZATIVO/ GESTIONALI	25	3.1	Organizzazione delle risorse umane impiegate: orario di lavoro, turnistica settimanale.	3	-	-
			3.2	Modalità di sostituzione del personale assente	1		
			3.3	Modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione della qualità del servizio educativo e di ristorazione.	2	-	-
			3.4	Programma formativo e di aggiornamento destinato al personale.	2	-	-
			3.5	Piano di gestione ed organizzazione del servizio di ristorazione con indicazione delle misure volte alla tutela ambientale mediante azioni per eliminare/ridurre le eccedenze e gli sprechi alimentari, nonché mediante azioni volte al contenimento dei rifiuti.	4,5	-	-

			3.6	Tipologie di derrate alimentari a filiera trentina ed a filiera interamente trentina, che il concorrente si impegna ad utilizzare nella preparazione dei pasti, compatibilmente con le effettive potenzialità/disponibilità del territorio trentino: – carni bovine: punti 1,5 – frutta fresca: mele, pere, pesche, albicocche, kiwi, fragole, prugne e susine: punti 1,5 – trote: punti 1,5 – latte e derivati: punti 1,5 – verdura fresca: patate, carote, verze, cappucci, cavolfiori, zucche, zucchine: punti 1,5	-	-	7,5
			3.7	Prodotti provenienti da cooperative sociali utilizzati nella preparazione dei pasti. Il concorrente dovrà indicare l'incidenza percentuale della spesa – senza alcun dato in valore assoluto – che sarà sostenuta per l'acquisto dei prodotti di cui sopra rispetto al totale acquistato su base annua; per cooperative sociali si intendono quelle di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 08.11.1991, n. 381; per prodotti provenienti da cooperative sociali si intendono prodotti da produzione primaria provenienti da cooperative sociali e/o prodotti trasformati in cui l'ingrediente caratterizzante sia proveniente da cooperative sociali o la cui lavorazione/trasformazione sia stata svolta da cooperative sociali.	-	3	-
			3.8	Piano annuale di manutenzione ordinaria della struttura e delle pertinenze esterne nonché della manutenzione di arredi ed attrezzature interne ed esterne, completo di modalità di esecuzione, frequenza e sostituzioni delle attrezzature e arredi che si rendono necessarie.	2	-	-
	TOTALE	85			74,50	3	7.5

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri discrezionali (D): A ciascuno dei seguenti criteri qualitativi: **Criterio 1** "Progetto pedagogico", sub-criteri da 1.1 a 1.7, **Criterio 2** "Progetto educativo", sub-criteri da 2.1 a 2.10 e **Criterio 3** "Aspetti organizzativo/gestionali", sub-criteri da 3.1 a 3.7, esclusi i sub-criteri 3.5 e 3.6, i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione tecnica secondo quanto di seguito specificato.

Valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione:

coeff. pari a 0,0 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti "non trattato";
coeff. pari a 0,1 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti trattato in modo "assolutamente inadeguato";
coeff. pari a 0,2 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti trattato in modo "inadeguato";
coeff. pari a 0,3 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti trattato in modo "gravemente carente";
coeff. pari a 0,4 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti trattato in modo "carente";
coeff. pari a 0,5 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti trattato in modo "insufficiente";
coeff. pari a 0,6 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti trattato in modo "sufficiente";
coeff. pari a 0,7 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti trattato in modo "discreto";
coeff. pari a 0,8 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti trattato in modo "positivo";
coeff. pari a 0,9 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti trattato in modo "buono";
coeff. pari a 1,0 nel caso in cui il sub-criterio in esame risulti trattato in modo "ottimo".

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a sommare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-criterio di natura discrezionale da parte dei membri della Commissione tecnica così da ottenere il punteggio relativo ad ogni criterio e quindi a sommare il punteggio relativo ai vari criteri (D, T, Q) così da ottenere il totale dei punti dell'offerta tecnica.

Criterio tabellare (T) - Sub-criterio 3.5:

Al sub-criterio 3.5, il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Criterio quantitativo (Q) - Sub-criterio 3.6:

Al sub-criterio 3.6 il punteggio sarà assegnato in relazione all'incidenza percentuale della spesa indicata in ciascuna offerta per l'acquisto dei prodotti provenienti da cooperative sociali, con la seguente formula:

$$Pi = \frac{3,00 \text{ punti} * \%i}{\%max}$$

dove

Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

%i = percentuale offerta dal concorrente i-esimo

% max = percentuale massima offerta.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato, in applicazione dell'art. 2 comma 6bis della L.P. 2/2020, tramite la formula di cui al Decreto del presidente della provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg (Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera):

$$Vi = (Ri/Rmax)^a$$

dove:

V_i = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i -simo

R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto in gara

α = esponente 0,3

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELL'ALLEGATO AMMINISTRATIVO – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo il giorno 15 luglio 2021 alle ore 9:30.

A norma dell'art. 7 comma 5 della L.P. n. 2/2020 (“lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistema elettronico”) la seduta non è pubblica posto che la procedura di gara è svolta interamente su sistema elettronico.

Ove si renda possibile in base alla normativa di prevenzione della pandemia, si effettueranno peraltro sedute pubbliche per quanto non connesso alle sedute comunque riservate della Commissione.

Tali sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto il Presidente di gara comunicherà in seduta.

Parimenti le successive sedute, ove si svolgano in giornate successive, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno un giorno prima.

Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare con le seguenti precisazioni:

- a norma dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020 l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;

- tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario (ivi comprese le eventuali imprese ausiliarie) in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;

b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, demandando al competente Servizio gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, saranno aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 4bis comma 5 della L.P. n. 2/2020, la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

20. COMMISSIONE TECNICA

La commissione tecnica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 21 co. 5 della L.P. n. 2/2016 A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione tecnica e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELL'“ALLEGATO TECNICO” E DELL'“ALLEGATO ECONOMICO” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Presidente di gara procederà all'apertura a sistema della busta concernente l'offerta tecnica "Allegato Tecnico" dando atto della documentazione presentata e procedendo alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità.

In una o più sedute riservate la commissione tecnica procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta, il Presidente di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, il Presidente di gara procederà all'apertura a sistema della busta contenente l'offerta economica "Allegato economico" e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 23.

Il Presidente di gara procederà dunque alla somma dei punteggi ottenuti dalle varie offerte alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'OFFERTA ECONOMICA.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (ove ricorrano i presupposti ivi indicati) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare i costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, il Presidente di gara chiude la seduta dando comunicazione al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, sarà disposta l'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti NEGLI ALLEGATI AMMINISTRATIVO E TECNICO;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 e 3 bis, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo della manodopera esposto ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ove si verifichi il caso il RUP richiede al concorrente la presentazione della documentazione idonea a giustificare la riduzione delle assunzioni dichiarata dal concorrente ai fini dell'applicazione della clausola sociale con la dichiarazione di cui al punto 7 del par. 15.3.1 del presente disciplinare di gara: la documentazione presentata è valutata dal RUP - il quale può richiedere anche ulteriori chiarimenti - al fine di accertarne la compatibilità con le previsioni degli atti di gara e con l'offerta presentata.

Si precisa che tale documentazione e la dichiarazione presentata dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta (par. 15.3.1 punto 7 del presente disciplinare di gara) costituiscono obbligo contrattuale.

Si procede, ove necessario ai sensi di legge, a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando congruo termine ai sensi della normativa in materia.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Presidente di gara, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 4bis comma 6 della L.P. n. 2/2020, il Presidente della gara, riaperta la seduta, dichiara l'aggiudicazione – non soggetta ad approvazione alcuna – in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua anche in relazione ai costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 4bis della L.P. n. 2/2020, sull'offerente cui la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto (compresa l'eventuale ausiliaria).

A tal fine, a norma dell'art. 4 bis, comma 3, della L.P. n. 2/2020, procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

In caso di mancata prova o di esito negativo delle verifiche in capo all'aggiudicatario, la stazione appaltante procede all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della

garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche sullo stesso senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ai sensi dell'art. 4bis comma 4 della L.P. n. 2/2020.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 25 *bis* della L.P. n. 2/2016 non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Con la stipula del contratto il **Comune di Tione di Trento** nomina l'operatore economico aggiudicatario **responsabile del trattamento dati**.

Ai fini della stipulazione del contratto, a seguito dell'aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario deve dimostrare, producendo al responsabile del procedimento presso il **Comune di Tione di Trento** la necessaria documentazione, l'adempimento dei seguenti obblighi previsti, in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali, dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

1. nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD O DPO) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679: la documentazione a comprova deve essere composta quanto meno dall'atto di designazione corredata dall'accettazione del designato e dal relativo *curriculum* da cui si ricavi il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento UE 2016/679;
2. attivazione di un registro delle attività di trattamento nei casi previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere assicurato l'accesso da parte del RUP e/o del DPO del **Comune di Tione di Trento** al registro stesso il quale provvede ad accertarne la corretta implementazione;
3. implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del considerando 83 e dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta documentazione contenente l'analisi e valutazione dei rischi.

A norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la dimostrazione entro il termine predetto da parte dell'operatore economico di adesione ad un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del Regolamento UE 2016/679 o ad un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del medesimo Regolamento UE 2016/679 soddisfa la dimostrazione dell'assolvimento degli adempimenti sopraindicati.

Decorso il termine sopra indicato senza che l'operatore economico abbia prodotto la documentazione atta a dimostrare l'adempimento degli obblighi sopra indicati e nel caso di esito negativo della valutazione condotta dal **Comune di Tione di Trento** (previa diffida all'operatore economico aggiudicatario ad adottare le necessarie azioni correttive e conseguente assegnazione di un breve termine non superiore a 10 giorni per adempiere), il **Comune di Tione di Trento** – stante l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario - procede all'**annullamento** della disposta aggiudicazione con **incameramento della cauzione provvisoria** e con conseguente facoltà di aggiudicazione all'operatore economico risultato secondo in graduatoria.

Non si procede all'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula del contratto se non in esito all'integrale adempimento degli obblighi sopra indicati in quanto è precluso all'operatore economico trattare dati di cui è titolare il **Comune di Tione di Trento** senza la nomina a Responsabile del trattamento.

Laddove l'operatore economico aggiudicatario abbia prodotto regolare dichiarazione di subappalto in sede di gara (nel contesto del DGUE di cui al punto 15.2 del presente Disciplinare) l'istanza di autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione del contratto deve essere accompagnata dalla documentazione atta a dimostrare che i subappaltatori (laddove l'operatore economico intende nominarli sub responsabili del trattamento dati) hanno adempiuto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3 o hanno aderito a un codice di condotta o a un meccanismo di certificazione secondo quanto sopra specificato: in difetto l'autorizzazione al subappalto è negata. Rimane fermo che, in ogni caso, la nomina di sub responsabili del trattamento dati da parte del responsabile del trattamento – a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 - può avvenire solo in esito a specifica autorizzazione del **Comune di Tione di Trento** che viene negata laddove il responsabile del trattamento non dimostri che i soggetti che intende nominare quali sub responsabili hanno adempiuto i medesimi obblighi.

Nel caso di avvio anticipato all'esecuzione del contratto d'appalto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il **Comune di Tione di Trento** provvede alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati contestualmente all'avvio anticipato dell'esecuzione.

La stipula del contratto di appalto avrà luogo entro il termine stabilito dalla normativa in merito, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Le spese connesse (bollo, registro, diritti di segreteria, ...) sono quantificabili in presunti € 4.000,00 e sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00.-. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi 26 comma 10 L.P. n. 2/2016 l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione..

L'affidatario deposita, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c *bis*) del Codice.

Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della LP 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 28/1/2021 n. 2-36/Leg. E dalla disciplina attuativa.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Si rinvia al par. 15.3.1 n. 7 e al par. 22 del presente disciplinare nonché agli artt. 20 *“Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell’appalto (clausola sociale)”*, art. 24 *“Trattamento dei dati personali”* e art.26 *“Obblighi assicurativi”* del Capitolato speciale – Parte amministrativa.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento dell’Unione europea UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l’interessato e presso terzi.

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Segreteria Affari Generali per lo svolgimento dell’attività di cui al presente bando in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Tione di Trento, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l’ufficio Segreteria Affari Generali.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati: a) sono raccolti presso l’interessato; b) sono raccolti presso soggetti esterni (quali Autorità giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione, Prefetture/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Bolzano, Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Lavoro, INPS, INAIL, Casse previdenziali di appartenenza); c) provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banca dati della Camera di commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, ossia i dati identificativi o che rendono identificabili: nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA, regolarità fiscale e contributiva e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi);
- dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (cd. dati giudiziari, ossia condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge o di regolamento che ne consente il trattamento): **esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 23 marzo 2020, n. 2 recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i soggetti economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni; l.p. 10 settembre 1993, n. 26, recante la Legge provinciale sui lavori pubblici, e Relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23, in materia di disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è **obbligatorio** per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive), in quanto obbligo legale o contrattuale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì che il relativo trattamento è necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante ed individuato, tra il resto, dall'**art. 2-sexies, c. 2, lett. a** (accesso a documenti amministrativi e accesso civico: cfr. d.lgs. 50/2016; l.p. 23/1992), e dall'**art. 2-octies, c. 3, lett. i** (accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto: cfr. d.lgs. 50/2016, l.p. 26/1993 e l.p. 2/2016) del d.lgs. 196/2003.

Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, il consenso al trattamento di tali dati personali non è pertanto necessario.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (fornitori di servizi e di assistenza informatici) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento. Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP-SRM, rispetto al quale il gestore del sistema medesimo – Trentino Digitale spa, con sede in Trento alla via Gilli n. 2, tel. 0461/800111, posta elettronica ndigit@ndigit.it, pec pectndigit@pec.ndigit.it – è nominato responsabile esterno.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati potranno essere **comunicati** alle seguenti categorie di destinatari:

a) soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza del Servizio, compresa la nomina delle Commissioni tecniche, **per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto** (a mente, oltre che delle norme di cui al precedente par. 3, del d.P.P. 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg);

b) Autorità nazionale anticorruzione, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori, qualora si verificasse la relativa fattispecie, **per l'adempimento di un obbligo legale** (ai sensi del d.lgs. 50/2016).

I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di cinque anni ad un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come da disposizioni vigenti presso il Comune di Tione di Trento.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18), opporsi al trattamento dei dati, compresa l'eventuale profilazione per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 77, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma alla piazza Venezia n. 11 (tel. 06/696771, fax 06/696773785, posta elettronica protocollo@gpdp.it, pec protocollo@pec.gpdp.it).

IL SINDACO

Eugenio Antolini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).